

ACCORDO per la definizione della disciplina del
VALORE DI PRODUTTIVITA' AZIENDALE (VPA) del
GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA ai sensi del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 9 luglio 2024, testo coordinato del 1 9 dicembre
2024 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito
Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane.

Il giorno 05.05.2025 in presenza e attraverso collegamento telematico, tra

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA (di seguito anche
"Cassa Centrale"), nella qualità di CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO
COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA;

la DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA
CENTRALE BANCA, costituita a norma dell'art. I I bis del CCNL, così composta per le seguenti
oo.ss:

FABI

FIRST - CISL
FISAC - CGIL
UGL Credito

UILCA

(congiuntamente anche le "Parti")

**** **

PREMESSO CHE:

- La materia del Valore di Produttività Aziendale è regolata dagli artt. 29 e 48 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane del 09.07.2024, testo coordinato del 1 9.1 2.2024, e dall'allegato F del citato CCNL (di seguito: "Allegato F");
- in data 1^o giugno 2023 è stato sottoscritto il primo accordo per la definizione della disciplina del valore di produttività aziendale (VPA) del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca con validità sperimentale con riferimento agli importi del VPA da erogare nell'anno 2024 con riferimento all'esercizio 2023;
- con accordo di data 20 giugno 2024, le parti avevano confermato le modalità di calcolo sancite dall'accordo del 1^o giugno 2023 e al contempo avevano accorpato il Trentino-Alto Adige al Nord Est a valere sul VPA da erogare nel 2025 sui bilanci 2024;
- con il presente accordo, le parti intendono confermare le modalità di calcolo del VPA sancite con l'accordo del 1^o giugno 2023 e gli Accordi nazionali sopra richiamati anche per l'anno 2026 con riferimento all'esercizio 2025 e scorporare pertanto il Trentino-Alto Adige dal Nord Est a valere sul VPA da erogare nel 2026 sui bilanci 2025;
- la normativa fiscale in vigore, anche in considerazione delle ultime disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate, consente l'applicazione del regime agevolato ai soli premi di risultato che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) l'erogazione del premio sia incerta, in quanto condizionata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto aziendale o territoriale;
- b) i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi;

VISTI

- L'articolo I , commi da 1 82 a 1 91 , della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'articolo 51 del decreto legislativo 1 5 giugno 201 5, n. 81 , l'articolo 1 4 del decreto legislativo 1 4 settembre 201 5 n. 1 51 ;
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 201 6;
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 1 5 giugno 201 6 nonché la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E/2020;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue•

Art. 1

Per determinare il Valore di Produttività Aziendale dell'anno 2026 a valere sui risultati dei bilanci 2025, le parti concordano di dare ultrattività all'accordo del 1 .06.2023 richiamato in premessa e, in particolare, al meccanismo di calcolo e alle regole ivi

definite, e quindi la formula di calcolo deve intendersi integralmente richiamata dal presente verbale di accordo.

Attesa l'applicazione del CCNL Federcasse ad Assicura Agenzia e ad Assicura Broker dal 1 0 gennaio 2025 e la norma di cui art. 3 dell'accordo collettivo del 25 novembre, si conviene che l'indicatore prescelto per entrambe le società ai sensi dell'art 7 dell'allegato C del Contratto integrativo di Gruppo (in materia di VPA) è il seguente:

- Risultato Operativo.

Art. 2

A valere dal VPA da erogare nel 2026 sui Risultati del 2025, fermo restando norme e criteri di calcolo del VPA così come definite dalle norme in premessa, atteso quanto sancito dall'art. I , Allegato F del CCNL, così come riformulato dall'accordo di rinnovo del CCNL del 9 luglio 2024, in luogo di quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo del 1 0 giugno 2023 e successive modifiche del 20.06.2024, le BCC/CRA/RAIKA saranno raggruppate nelle seguenti 5 aree territoriali:

- NORD OVEST: Lombardia — Piemonte — Valle d'Aosta — Liguria;
- TRENTINO ALTO ADIGE: Trentino-Alto Adige
- NORD EST— Friuli-Venezia Giulia — Veneto
- CENTRO: Emilia-Romagna — Marche — Lazio — Toscana — Umbria — Abruzzo — Molise;
- SUD E ISOLE: Puglia — Basilicata — Sicilia — Calabria - Campania — Sardegna.

Art. 3

Attese le previsioni in materia previste all'art. 1, commi 182-189, della legge 28/12/2015 n. 208 e al D.M. 25/03/2016 in materia di tassazione agevolata dei VPA e considerato il risparmio contributivo di cui il datore di lavoro beneficia sulle quote convertite in welfare aziendale, le parti concordano che, a favore del personale che opererà in tutto o in parte per la conversione del valore del VPA in welfare aziendale, spetti una integrazione di welfare aggiuntivo "on top" pari al 17% dell'importo lordo delle quote di VPA effettivamente optate in welfare (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018, punto 4.9).

In ottica di potenziamento delle misure di welfare a favore del personale del Gruppo, le parti destineranno una quota del Valore di Produttività Aziendale dell'anno 2026 a valere sui risultati dei bilanci 2025 ad interventi di welfare che saranno definiti congiuntamente, fermo restando l'espletamento della procedura di verifica di cui all'articolo 13 dell'Allegato C del Contratto Integrativo di Gruppo, testo coordinato del 25.03.2024, da concludere entro il mese di giugno 2026.

Art. 4

Su espressa istanza delle OO.SS., ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4, allegato F del CCNL, si prevede che il VPA sarà riconosciuto anche:

- alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione e che non siano più in servizio nel mese di erogazione che:
 - a. siano passati alle dipendenze di altra Azienda del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca; la liquidazione del VPA al personale non più in servizio nell'Azienda in cui abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione dovrà avvenire da parte dell'Azienda di provenienza.
 - b. abbiano prestato attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato per almeno sei mesi all'interno della medesima Banca/Azienda erogante, salvo i casi in cui il rapporto di lavoro si sia risolto per effetto di dimissioni volontarie.
 - c. abbiano sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, aderendo al piano contenuto nel "Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 bis e art. 22 CCNL, parte terza, per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA" di esodo volontario per prepensionamento mediante ricorso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo"
 - d. siano andati in quiescenza senza aver percepito incentivi all'esodo.
- ai lavoratori con contratto di somministrazione ancora in servizio nel mese di erogazione e che abbiano prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione all'interno della medesima Banca/Azienda erogante.
- agli eredi in caso di decesso del dipendente.

Per le casistiche sopra evidenziate il VPA verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati considerando il mese intero l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni.

Il VPA verrà corrisposto per intero nel caso di assenze con diritto alla retribuzione, quali permessi e congedi per paternità e maternità, permessi giornalieri e orari ai sensi della Legge n. 104/1992 e giornate di assenza rese necessarie per sottoporsi a cure per malattie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative o per sottoporsi a terapie salvavita, ove

specificatamente comunicate all'azienda ed autocertificate. Altresì, va corrisposto per intero in caso di malattia di durata continuativa superiore a 2 mesi.

Art. 5

Il presente accordo fa riferimento agli importi del VPA da erogare nell'anno 2026 con riferimento all'esercizio 2025. La procedura di verifica di cui all'articolo 1 3 dell'accordo 1^o giugno 2023, sarà effettuata entro il giugno 2026.

Art.6

L'efficacia del presente accordo è condizionata ex tunc alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., quale Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

**** **


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25/03/201 6, le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo collettivo è conforme ai criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività e redditività, di cui all'art. 1 , commi 182 – 189, della legge 28/1 2/201 5 n. 208 e del D.M. 25/03/201 6 nonché della circolare dell'agenzia delle entrate n. 28/E del 15/06/201 6.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 05.05.2025

Per Cassa Centrale Banca –
Credito Cooperativo Italiano SpA



Per la Delegazione Sindacale di
Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale Banca

FABI

FIRST - CISL

FISAC

UGL CREDITO

UILCA